



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|-----|---------------------|
| N. | 1712 |
| del | 24 SET. 2019 |

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – Proposizione appello avverso la sentenza n. 4143/2018 del Tribunale di Bari. Nomina avvocato esterno.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 08.06.1999 l'A.U.S.L. BA/2 conveniva in giudizio (R.G. n. 1800608/1999), dinanzi al Tribunale di Bari, C.I.R.A.P., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 255/1999, notificato in data 11.05.1999, con il quale era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di £ 876.040.000 (pari ad € 452.436,90), oltre interessi legali; l'A.U.S.L. BA/2 si costituiva in giudizio con avvocato esterno e chiamava in causa anche i Comuni di Molfetta, Barletta, Bisceglie e Trani, che a loro volta si costituivano in giudizio; all'udienza del 07.04.2003 veniva disposta la riunione al suindicato giudizio del giudizio R.G. n. 2129/20029 del Tribunale di Bari, instaurato a seguito di sentenza n. 39/2002 di competenza del Tribunale di Trani – Sez. Dist. di Barletta - in favore del Tribunale di Bari;
- con sentenza n. 4143/2018, notificata il 09.11.2018, il Tribunale di Bari rigettava le domande proposte dal C.I.R.A.P. e dall'A.U.S.L. BA/2, condannandole al pagamento delle spese di lite.


RITENUTO l'interesse della ASL BA a proporre tempestivamente appello avverso la suindicata sentenza.

CONSIDERATO che, in applicazione dei principi di continuità ed omogeneità difensiva, la Direzione Strategica ha ritenuto opportuno affidare l'incarico difensivo per l'attività innanzi descritta all'avv. Domenico Marcello Maurizio La Selva, che ha già difeso l'Azienda nel primo grado dello stesso giudizio.

DATO ATTO che la SBL acquisiva il DURC (agli atti), che attesta la regolarità contributiva dell'avv. Domenico Marcello Maurizio La Selva.

TANTO PREMESSO, si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta a detto legale esterno, ai patti e alle condizioni di cui alla convenzione professionale concordata e sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante.

Il Funzionario istruttore dott.ssa Anastasia Magurano



Il Responsabile del procedimento avv. Gaetano Caputo



Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

- di proporre tempestivamente appello avverso la sentenza n. 4143/2018 del Tribunale di Bari;
- di affidare la rappresentanza e difesa della ASL BA all'avv. Domenico Marcello Maurizio La Selva, con studio in Bari alla via P. Amedeo, n. 60, conferendogli procura speciale;
- di stabilire che l'avv. Domenico Marcello Maurizio La Selva, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 3.500,00, oltre € 140,00 per CPA al 4% ed € 800,80 per IVA al 22%, per la complessiva somma di € 4.440,80, al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda www.asl.bari.it;
- di liquidare ed attribuire al predetto difensore, a titolo di fondo spese per l'acquisto del contributo unificato e per l'iscrizione a ruolo, la somma di € 2.226,00;

- di contabilizzare la somma di € 6.666,80 al conto economico aziendale n. 733.105.00025 “Onorari e spese legali per resistenza in giudizio” del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2019;
- di disporre che l’Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all’importo lordo di € 21.606,51, comunque con oneri accessori calcolati all’attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00105 “Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi”, rideterminato annualmente sulla base dell’analisi dei rischi.

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e p.iva. 06534340721,

e

l'**avv. DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA**, nato a Monteiasi il 22.01.1958, C.F. LSLDNC58A22F531X, con studio in Bari, Via P. Amedeo, n. 60, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel procedimento di appello avanti alla Corte di Appello di Bari proposto dalla ASL BA avverso la sentenza n. 4143/2018 resa nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Bari da AUSL BA/2 (ora confluita nella ASL BA), R.G. n. 1800608/1999, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 255/1999, emesso da C.I.R.A.P. in data 06.05.1999 e notificato in data 11.05.1999, con il quale era stato ingiunto all'AUSL BA/2 il pagamento della complessiva somma di £ 876.040.000 (pari ad € 452.436,90), oltre interessi legali. L'AUSL BA/2 chiamava in giudizio i Comuni di Molfetta, Barletta, Bisceglie e Trani e veniva disposta la riunione al giudizio R.G. n. 1800608/1999 di quello iscritto al R.G. n. 2129/2002 del Tribunale di Bari, instaurato a seguito di sentenza n. 39/2002 di incompetenza in favore del Tribunale di Bari pronunciata dal Tribunale di Trani – Sez. Dist. di Barletta.

Per gli eventuali ulteriori gradi del giudizio l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Individuato il valore della controversia in € 3.770.031,63, dopo la riunione dei giudizi, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita in applicazione del D.M. n. 55/14, con le modifiche apportate dal DM 37/18, con riferimento al valore minimo dei parametri dello scaglione tra € 2.000.000,01 ed € 4.000.000,00 previsto per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello, determinando così un importo complessivo di € 17.851,38 (diciassettemilaottococinquanteuno/38), comprensivo dell'aumento del 40% previsto dall'art. 4, comma 2, del DM 55/14, così come modificato dal DM 37/18, oltre

rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CPA, per l'intero giudizio.

In riferimento a ciascuna fase si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento del compenso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

| | |
|---|-------------|
| fase di studio | € 2.781,79 |
| fase introduttiva | € 1.617,17 |
| fase istruttoria | € 3.726,80 |
| fase decisionale | € 4.625,23 |
| totale parziale | € 12.750,99 |
| aumento del 40% (art. 4, co. 2, DM 55/14) | € 5.100,39 |
| totale | € 17.851,38 |

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: al compenso innanzi determinato sarà applicato quanto disposto dall'art. 4 sub 6 D.M. n. 55/14 e, pertanto, sul compenso dovuto per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione sarà applicato l'aumento al massimo di $\frac{1}{4}$ calcolato sul compenso che sarebbe stato liquidato per la fase decisoria, invece non espletata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, D.M. n. 55/14, si conviene che, qualora il valore effettivo della controversia, giusta determinazione giudiziale, risulti "*manifestamente diverso da quello presunto*", ossia vi sia evidente sproporzione tra il decisum ed il petitum, l'Azienda procederà alla rideterminazione del compenso a riconoscersi, con valorizzazione secondo il nuovo scaglione di riferimento, in applicazione del valore minimo del parametro.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di

cui trattasi per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Per l'acquisto del contributo unificato e per l'iscrizione a ruolo viene istituito un fondo spese pari ad € 2.226,00.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari a € 3.500,00, oltre CPA e IVA.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato in toto ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex deliberazione n. 32 del 31.01.2019 pubblicata sul sito web aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000 dichiara:


- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce




avv. Domenico Marcello La Selva



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.



LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce

avv. Domenico Marcello Maurizio La Selva



| | |
|---|--|
| Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani  | Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli  |
|---|--|

Il Segretario  IL DIRETTORE GENERALE
Antonio SANGUEDOLCE 

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2019**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario _____ Il Dirigente dell'Area _____


.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. **0.1.17...**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL
BA in data **24 SET. 2019**.....

Bari: **24 SET. 2019**.....

L'Addetto all'Albo Pretorio on line


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti
di competenza.